



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO "G. GALILEI - PASCOLI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado - Sezione Ospedaliera

Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria

C.M.: RCIC85700L - C.F.: 92081500800

Telefono: 0965 892030 - Fax: 0965 894522

<http://www.icgalileipascoli.gov.it> - rcic85700l@istruzione.it

Codice IPA: istsc_rcic85700l - Codice Univoco Ufficio: UFN6OE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

L'Istituto Scolastico Comprensivo "G. Galilei - Pascoli" di Reggio Calabria adotta il presente regolamento per:

- ✓ Realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola;
- ✓ Ottimizzare l'impianto organizzativo;
- ✓ Utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi;
- ✓ Tutelare la sicurezza personale, altrui e propria;
- ✓ Stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti;
- ✓ Salvaguardare il patrimonio.

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni e per l'utenza in genere; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto, fatte salve le esplicitate differenze locali.

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti della infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studenti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

TITOLO I – ALUNNI -

Articolo 1 – INGRESSO E ACCOGLIENZA

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO	
Scuola dell'Infanzia Plesso San Giovannello	Dal Lunedì al Venerdì: ore 8:00 - 16:00
Scuola Primaria Plessi Pascoli e San Giovannello	Lunedì - Mercoledì – Giovedì- Venerdì: ore 8:00 - 13:00 Martedì - Sabato: ore 8:00 - 12:00
Scuola Primaria Sezione Ospedaliera	Lunedì - Mercoledì - Sabato: ore 8:00 - 13:00 Martedì - Giovedì: ore 15:00 - 19:00
Scuola Secondaria di Primo Grado Sede centrale - Plesso Galilei	Dal Lunedì al Sabato ore 8:00 - 13:00
Scuola Secondaria di Primo Grado Sezione Ospedaliera	Lunedì - Mercoledì: ore 8:30 - 12:30 Martedì-Giovedì-Venerdì: ore 8:30-12:30 /15:00-18:00 Sabato: ore 8:30 - 11:30

Articolo 2 - COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare quotidianamente il diario scolastico e il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.

2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca del Plesso e/o inviate a casa tramite avvisi stampati.

Articolo 3 - RITARDI – ASSENZE

1. Alla Scuola dell'Infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in presenza e allegata al registro di plesso.

2. Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, i ritardi a partire dalle ore 8:15, verranno annotati e firmati dal docente di classe sui registri di classe e dei "ritardi e uscite anticipate"; inoltre, dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo, tramite diario o libretto personale.

3. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve, comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico.

4. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) o libretto (Scuola Secondaria di primo grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Dopo la terza volta che l'assenza non viene giustificata verrà considerata "ingiustificata" e saranno informati i genitori.

5. La giustificazione dell'assenza e l'eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di assenza sarà compito degli alunni informarsi presso i compagni o tramite il registro online sui compiti e le lezioni assegnate.

Articolo 4 - USCITE ANTICIPATE

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni tranne che per motivi di salute o di reale necessità. In quest'ultimo caso i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione dell'apposito modulo per la scuola dell'infanzia e primaria e comunicazione sul libretto per la scuola secondaria di primo grado. In entrambi i casi le uscite anticipate verranno annotate sui registri di classe e dei "ritardi e uscite anticipate" e firmate dal docente presente in classe. L'alunno dovrà sempre essere prelevato personalmente da un genitore, ma è possibile delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento.

Articolo 5 – AZIONI DI MONITORAGGIO, COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E RILEVANZA PER LA VALUTAZIONE

1. La scuola organizza un attento monitoraggio di assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, giustificazioni presentate e la tempestiva e sistematica informazione delle famiglie riguardo la frequenza scolastica degli studenti, in quanto i genitori sono i primi garanti del diritto allo studio dei loro figli.

2. Le assenze dovute a qualunque causa, non giustificate da apposite certificazioni mediche, costituiranno elemento valutativo della assiduità nella frequenza scolastica e i consigli di classe ne terranno conto ai fini dell'assegnazione del voto di comportamento.

3. Le irregolarità della frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate forma di mancanza di doveri scolastici e di negligenza, la scuola metterà in atto tutte le opportune azioni per conoscere le motivazioni del comportamento non corretto ed aiutare l'alunno e la famiglia all'osservanza del dovere di frequenza regolare delle lezioni.

4. Nei casi di assenze prolungate ed ingiustificate, esperiti tutti i tentativi per risolvere il problema, l'Istituto provvederà alla segnalazione agli organi competenti a vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico.

Articolo 6 – ESONERI

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica per l'intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero totale o parziale firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non viene esonerato dall'attività teorica per la quale verrà regolarmente valutato.

2. Per la pratica dell'eventuale attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Campionati Studenteschi dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.

Articolo 7 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO

1. Per ciascuna classe possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici gli alunni uno per volta e le alunne due per volta, rispettando i seguenti orari:

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI	DALLE ORE	ALLE ORE
PRIME - SECONDE	9:30	10:00
TERZE – QUARTE	10:00	10:30
QUINTE	10:30	11:00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI	DALLE ORE	ALLE ORE
PRIME	9:30	10:00
SECONDE	10:00	10:30
TERZE	10:30	11:00

2. Alla scuola dell'Infanzia gli alunni, per recarsi ai servizi igienici, vengono accompagnati da un collaboratore scolastico.

3. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Fuori dall'orario previsto gli alunni, non possono recarsi ai servizi continuamente, salvo comprovate esigenze fisiologiche. I docenti di classe avranno cura di registrare su apposito supporto, le richieste giornaliere comprese di orario, effettuate dagli alunni e al fine di contenere e controllare le uscite dall'aula non necessarie.

4. L'intervallo viene inteso quale momento di svago e relax solo se si assicura il rispetto delle esigenze individuali, salvaguardando l'incolumità delle persone, l'integrità delle strutture ed evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri. Pertanto durante gli intervalli, sia all'interno della scuola che negli spazi esterni, sono da evitare tutte le attività e situazioni pericolose e non programmate. A tal proposito, è necessario che il personale docente in servizio nella classe vigili sul comportamento degli alunni al fine di tutelarne la sicurezza. I collaboratori scolastici hanno il compito di regolare l'afflusso degli alunni ai servizi, di sorvegliare gli spazi antistanti, di vigilare e, al termine, di provvedere al ripristino dei servizi igienici. Durante l'intervallo è fatto assoluto divieto agli studenti di recarsi in "visita" a compagni di altre classi "correre lungo i corridoi", fare "giochi violenti".

5. Gli alunni che consumano uno spuntino durante la ricreazione devono avere l'accortezza di riporre negli appositi contenitori, finalizzati alla differenziazione dei rifiuti, le confezioni dei prodotti consumati o gli scarti di cibo. Anche durante l'intervallo si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza per le quali sono tenuti all'osservanza docenti e personale ATA.

6. La durata della ricreazione varia, a seconda dell'ordine di scuola interessato ed è così di seguito esplicitato:

a) **SCUOLA DELL'INFANZIA:** dalle 10:00 alle 10:30

- b) **SCUOLA PRIMARIA:** dalle ore 10,00 alle ore 10,15
- c) **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:** dalle ore 09,55 alle ore 10,05

7. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.

8. Al cambio di insegnante gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è consentito di uscire dall'aula e/o di schiamazzare disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica delle altre classi.

9. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nei laboratori solo con la vigilanza di un docente, avendo cura di riporre il materiale negli appositi scaffali o al loro posto, di non danneggiare le attrezzature presenti, quali beni appartenenti all'intera comunità scolastica.

Articolo 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto segnalati tempestivamente tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni al fine di evitare il ripetersi degli stessi, sollecitando la collaborazione delle famiglie degli allievi coinvolti.

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro esplicito consenso dell'insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l'attività didattica. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.

4. È tassativamente vietato utilizzare telefoni cellulari all'interno delle strutture scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. L'alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:

- *personal computer*, *tablet* e gli *iPad* sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola;
- ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l'utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel *web*;
- all'interno della scuola, la *lan* e *internet* sono aree di comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento d'Istituto è vietato;
- eventuali *password* assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate;
- ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare;

- è vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato dall'insegnante, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy;
- tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato;
- gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione.
- In caso di situazioni e/o episodi gravi di utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

5. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.

6. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

7. Per quanto concerne l'abbigliamento gli alunni dovranno essere provvisti e indossare la divisa della scuola che deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) **Scuola dell'Infanzia e Primaria:** pantalone della tuta di colore blu con rifascio laterale rosso, polo a maniche lunghe e maglietta rossa a maniche corte con il logo della scuola dell'infanzia e primaria, cappellino rosso.
- b) **Scuola Secondaria di primo grado:** jeans blu, polo con maniche corte o lunghe con il logo della scuola secondaria di primo grado, giacca blu con rifascio laterale azzurro, cappellino blu.

8. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.

TITOLO II - GENITORI

Articolo 9 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Allgato 2)

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia.

4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo.

5. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dal D. Lgs 297/94.

Articolo 10 - DIRITTO DI ASSEMBLEA -

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.
4. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al Dirigente Scolastico (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Gli stessi provvederanno, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe.
5. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
6. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
8. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.

Articolo 11 – ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l'accesso ai locali scolastici ai minori, in quanto non è prevista vigilanza.

TITOLO III - MENSA

Articolo 12 – NORME SUL SERVIZIO DI MENSA -

1. Il momento della mensa è considerato momento educativo e di opportunità formativa a pieno titolo. Pertanto, vanno rispettate tutte le regole previste per le attività scolastiche.
2. Il servizio di refezione scolastica è rivolto a tutti gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti la scuola dell'Infanzia.
3. L'organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica sono di competenza della ditta aggiudicataria dell'appalto per l'Ente locale, la quale garantisce:
 - a) Il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - b) Il controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature, degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti a carico del gestore;

- c) La predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età ed alle esigenze alimentari degli utenti, previa approvazione dell'ASL competente;
- d) Il rispetto del menù.

4. I genitori devono comunicare e documentare per iscritto eventuali allergie e intolleranze alimentari come pure esigenze particolari riferite a motivi religiosi.

5. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, devono giustificare l'assenza rinunciando mediante giustificazione indirizzata al Dirigente Scolastico, in quanto la rinuncia comporta oneri a carico della scuola ed eventuali responsabilità erariali che saranno eventualmente addebitate alla famiglia.

6. Chi è iscritto al servizio mensa può lasciare l'edificio scolastico al termine delle lezioni mattutine solo con la richiesta scritta del genitore o da un delegato e consegnata all'insegnante che provvede all'annotazione.

7. I docenti presenti alla mensa devono educare gli alunni a un'adeguata igiene personale (es. lavarsi mani e/o i denti) e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

8. Durante la refezione scolastica i collaboratori non sostituiscono i docenti, ma si affiancano ad essi.

9. Prima di raggiungere la sala mensa, gli alunni devono usufruire dei servizi igienici evitando di portare con sé giochi, telefoni cellulari o qualsiasi altro materiale di disturbo.

10. Durante il pranzo gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto tra di loro, verso i docenti e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto, controllando il tono della voce, evitando di giocare con il cibo o di sprecarlo, alzandosi dal proprio posto solo su autorizzazione dell'insegnante. Il tavolo va mantenuto ordinato e pulito, avendo il massimo rispetto per strutture, arredi e attrezzature, quali beni appartenenti all'intera comunità scolastica.

11. Al termine del pranzo gli alunni escono a gruppi soltanto quando viene stabilito dagli insegnanti, dopo che gli stessi hanno verificato che i tavoli e il locale mensa risultino in ordine, educando gli alunni anche al rispetto delle norme in materia di differenziazione dei rifiuti organici e non.

TITOLO IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA -

Articolo 13 - Valutazione del comportamento degli studenti

L'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal DPR 24 giugno 1998, n° 249 e successive modificazioni, del DPR 235 del 21 novembre 2007, del D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, dell'articolo 1 comma 3 del Dlsg 62/17 e della Legge 20 agosto 2019 n. 92 .

Articolo 13/a - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di Corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Articolo 13/b - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione;

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti

in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente.

3. La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo Articolo

Articolo 13/c - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Il particolare rilievo che una **valutazione di insufficienza del comportamento** assume nella carriera scolastica dell'allievo **richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata** in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali della scuola sono istituiti dal [DPR n° 416 del 31 maggio 1974^{\[2\]}](#) e regolamentati dal [decreto legislativo n° 297 del 1994](#) e dal successivo [decreto legislativo n° 233 del 30 giugno 1999^{\[3\]}](#) che li articola in tre livelli: organi collegiali centrali, regionali e locali. Con l'[autonomia scolastica](#) gli organi collegiali hanno acquisito un ruolo più importante, e si è attribuito ai genitori una maggiore centralità con la loro rappresentanza in tutti gli organi collegiali, escluso il solo Collegio dei Docenti. I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto).

Articolo 14 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti, in servizio nei vari plessi dell'istituto. È l'organo responsabile dell'organizzazione didattica ed educativa dell'Istituto. Ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell'Istituto. E' articolato in Dipartimenti disciplinari, Commissioni o gruppi di lavoro d'Istituto e, in ogni plesso, in Consigli di Intersezione (scuola dell'Infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria). Tra gli organi collegiali che operano in un'istituzione scolastica, il Collegio dei Docenti è quello che ha la maggiore responsabilità per quanto concerne l'impostazione didattico-educativa, in armonia con le decisioni del Consiglio di istituto. E' un organo deliberante e come tale si esprime mediante votazioni dei suoi componenti.

Le competenze del Collegio docenti sono stabilite dall'art.7 del [DL n.297/1994](#)

Il Collegio dei Docenti si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore stabilite dal CCNL e in relazione alle scadenze indicate dal MIUR.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, può convocare il Collegio dei Docenti quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

Gli argomenti trattati nelle sedute seguono un ordine del giorno indicato nella circolare di convocazione.

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.

Articolo 14 a - Discussione Ordine del Giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'Ordine del Giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Articolo 14 b - Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'Ordine del Giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'Ordine del Giorno al quale si riferisce.

Articolo 14 c - Diritto di intervento

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Articolo 14 d - Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Articolo 14 e - Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese peralzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni concernenti persone determinate o determinabili.

3. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
4. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Articolo 14 f - Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno).
2. Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per validazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
 - essere redatti direttamente sul registro;
 - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e validati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
 - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e validate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Articolo 14 g - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento, concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Articolo 15 - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti a norma della Legge 107/2015, comma 29 è composto dal Dirigente Scolastico e da 2 docenti eletti/scelti dal Collegio dei Docenti e da 1 docente scelto/eletto dal Consiglio d'Istituto ed è integrato dal docente tutor.
2. Esprime il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti. Concorre nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito.

Articolo 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe

1. Il consiglio d'Intersezione è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e da 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
2. Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti delle classi parallele e da 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato facente parte del Consiglio.
3. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
4. I Consigli di Sezione, d'Interclasse e Classe si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all'insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico

F.to F.to Dott.ssa Emilia Occhiuto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993